

**Ricorso proposto il 25 aprile 2012 — Tomana e altri/Consiglio e Commissione**

**(Causa T-190/12)**

(2012/C 194/42)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrenti:* Johannes Tomana (Harare, Zimbabwe); Titus Mehliswa Johna Abu Basutu (Harare); Happyton Mabhuya Bonyongwe (Harare); Flora Buka (Harare); Wayne Bvudzijena (Harare); David Chapfika (Harare); George Charamba (Harare); Faber Edmund Chidarikire (Harare); Tinaye Chigudu (Harare); Aeneas Soko Chigwedere (Harare); Phineas Chihota (Harare); Augustine Chihuri (Harare); Patrick Anthony Chinamasa (Harare); Edward Takaruzza Chindori-Chininga (Harare); Joseph Chinotimba (Harare); Tongesai Shadreck Chipanga (Harare); Augustine Chipwere (Harare); Constantine Chiwenga (Harare); Ignatius Morgan Chiminya Chombo (Harare); Martin Dinha (Harare); Nicholas Tasunungurwa Goche (Harare); Gideon Gono (Harare); Cephas T. Gurira (Harare); Stephen Gwekwerere (Harare); Newton Kachepa (Harare); Mike Tichafa Karakadzai (Harare); Saviour Kasukuwere (Harare); Jawet Kazangarare (Harare); Sibangumuzi Khumalo (Harare); Nolbert Kunonga (Harare); Martin Kwainona (Harare); R. Kwenda (Harare); Andrew Langa (Harare); Musarashana Mabunda (Harare); Jason Max Kokerai Machaya (Harare); Joseph Mtakwese Made (Harare); Edna Madzongwe (Harare); Shuvai Ben Mahofa (Harare); Titus Maluleke (Harare); Paul Munyaradzi Mangwana (Harare); Reuben Marumahoko (Harare); G. Mashava (Harare); Angeline Masuku (Harare); Cain Ginyilitshe Ndabazekhaya Mathema (Harare); Thokozile Mathuthu (Harare); Innocent Tonderai Matibiri (Harare); Joel Biggie Matiza (Harare); Brighton Matonga (Harare); Cairo Mhandu (Harare); Fidellis Mhonda (Harare); Amos Bernard Midzi (Harare); Emmerson Dambudzo Mnangagwa (Harare); Kembo Campbell Dugishi Mohadi (Harare); Gilbert Moyo (Harare); Jonathan Nathaniel Moyo (Harare); Sibusio Bussie Moyo (Harare); Simon Khaya Moyo (Harare); S. Mpabanga (Harare); Obert Moses Mpfu (Harare); Cephas George Msipa (Harare); Henry Muchena (Harare); Olivia Nyembesi Muchena (Harare); Oppah Chamu Zvipange Muchinguri (Harare); C. Muchono (Harare); Tobaiwa Mudede (Harare); Isack Stanislaus Gorerazvo Mudenge (Harare); Columbus Mudonhi (Harare); Bothwell Mugariri (Harare); Joyce Teurai Ropa Mujuru (Harare); Isaac Mumba (Harare); Simbarashe Simbanenduku Mumbengegwi (Harare); Herbert Muchemwa Murerwa (Harare); Munyaradzi Musariri (Harare); Christopher Chindoti Mushohwe (Harare); Didymus Noel Edwin Mutasa (Harare); Munacho Thomas Alvar Mutezo (Harare); Ambros Mutinhiri (Harare); S. Mutsvunguma (Harare); Walter Mzembe (Harare); Morgan S. Mzilikazi (Harare); Sylvester Nguni (Harare); Francis Chenayimoyo Dunstan Nhema (Harare); John Landa Nkomo (Harare); Michael Reuben Nyambuya (Harare); Magadzire Hubert Nyanhongo (Harare); Douglas Nyikayaramba (Harare); Sithembiso Gile Glad Nyoni (Harare); David Pagwese Parirenyatwa (Harare); Dani Rangwani (Harare); Engelbert Abel Rugeje (Harare); Victor Tapiwe Chashe Rungani (Harare); Richard Ruwodo (Harare); Stanley Urayayi Sakupwanya (Harare); Tendai Savanhu (Harare); Sydney Tigere Sekeramayi (Harare); Lovemore Sekeramayi (Harare); Webster Kotiwani Shamu (Harare); Nathan Marwirakuwa Shamuyarira (Harare); Perence Samson Chikerema Shiri (Harare); Etherton Shungu (Harare); Chris Sibanda (Harare); Jabulani Sibanda (Harare); Misheck Julius Mpande Sibanda (Harare); Phillip Valerio Sibanda (Harare); David Sigauke (Harare); Absolom Sikosana (Harare); Nathaniel Charles Tarumbwa (Ha-

rare); Edmore Veterai (Harare); Patrick Zhuwao (Harare); Paradzai Willings Zimondi (Harare); Cold Comfort Farm Cooperative Trust (Harare); Comoil (Private) Ltd (Harare); Divine Homes (Private) Ltd (Harare); Famba Safaris (Private) Ltd (Harare); Jongwe Printing and Publishing Company (Private) Ltd (Harare); M & S Syndicate (Private) Ltd (Harare); Osleg (Private) Ltd (Harare); Swift Investments (Private) Ltd (Harare); Zidco Holdings (Private) Ltd (Harare); Zimbabwe Defence Industries (Private) Ltd (Harare); Zimbabwe Mining Development Corp. (Harare) (rappresentanti: D. Vaughan, QC (Queen's Counsel), M. Lester e R. Lööf, Barristers e M. O'Kane, Solicitor)

*Convenuti:* Commissione europea e Consiglio dell'Unione europea

**Conclusioni**

- Annullare la decisione 2012/97/PESC del Consiglio, del 17 febbraio 2012, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 47, pag. 50), nella parte in cui riguarda i ricorrenti;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 151/2012 della Commissione, del 21 febbraio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 49, pag. 2), nella parte in cui riguarda i ricorrenti;
- annullare la decisione di esecuzione 2012/124/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2012, che attua la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 54, pag. 20), nella parte in cui riguarda i ricorrenti; e
- condannare i convenuti alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.

- 1) Primo motivo, con il quale i ricorrenti sostengono che i convenuti hanno iscritto persone fisiche ed entità in mancanza di un adeguato fondamento giuridico per agire in tal senso. Né il Consiglio né la Commissione avrebbero il potere di imporre misure restrittive nei confronti di operatori privati in Zimbabwe sul mero presupposto di asserzioni infondate di condotte criminose in Zimbabwe. Le allegazioni non comprovate si riferirebbero a fatti in ogni caso avvenuti ancor prima della formazione del Governo delle Nazioni Unite. Le istituzioni avrebbero agito oltre la loro limitata competenza in materia penale, e le misure di cui trattasi non sarebbero appropriate né proporzionate ad alcun legittimo obiettivo di politica estera e di sicurezza comune.
- 2) Secondo motivo, con il quale i ricorrenti sostengono che i convenuti hanno manifestamente errato nel ritenere che i criteri per l'iscrizione indicati nelle misure controverse fossero soddisfatti, poiché:

- i convenuti non erano legittimamente autorizzati ad iscriverne i ricorrenti, sul mero presupposto di asserzioni per cui essi sarebbero membri ZANU-PF del Governo dello Zimbabwe oppure associati a tale partito; e
  - i convenuti non erano legittimamente autorizzati ad iscriverne i ricorrenti sulla base di vaghe asserzioni infondate di condotte criminose che si assume essere avvenute in passato, in diversi casi prima della formazione del Governo delle Nazioni Unite.
- 3) Terzo motivo, con il quale i ricorrenti sostengono che i convenuti hanno omesso di fornire motivi adeguati o sufficienti per includere nelle misure controverse persone fisiche ed entità.
- 4) Quarto motivo, con il quale i ricorrenti sostengono che i convenuti avrebbero omesso di salvaguardare i loro diritti della difesa ed il loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, in quanto:
- i convenuti non hanno fornito alcun dettaglio od elemento di prova a sostegno delle loro vaghe asserzioni di gravi condotte criminose, e
  - i convenuti non hanno concesso ai ricorrenti alcuna possibilità di presentare le loro osservazioni sulla fattispecie e sugli elementi di prova a loro carico.
- 5) Quinto motivo, con il quale i ricorrenti sostengono che i convenuti hanno violato, senz'alcuna giustificazione o proporzione, i diritti fondamentali dei ricorrenti, segnatamente il loro diritto al rispetto della proprietà, delle loro attività, della loro reputazione e della loro vita privata e familiare.

**Ricorso proposto il 2 maggio 2012 — PAN Europe/Commissione**

(Causa T-192/12)

(2012/C 194/43)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: J. Rutteman, lawyer)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la decisione della Commissione del 9 marzo 2012, con la quale è stata respinta in quanto irricevibile la domanda di riesame interno presentata dalla ricorrente, non è conforme al regolamento (CE) n. 1367/2006<sup>(1)</sup> e alla Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale («Convenzione di Aarhus»);
- annullare la decisione della Commissione del 9 marzo 2012;

- ordinare alla Commissione di procedere, comunque, ad una valutazione nel merito della domanda di riesame interno entro un termine stabilito dal Tribunale, e
- condannare la Commissione alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sull'errore commesso dalla convenuta nell'aver stabilito che la ricorrente non soddisfa i requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1367/2006, poiché la ricorrente esisteva già da più di due anni prima di aver presentato la domanda di riesame interno.
- 2) Secondo motivo, vertente sull'errore commesso dalla convenuta nell'aver stabilito che il regolamento (UE) n. 1143/2011<sup>(2)</sup> non può essere considerato un atto amministrativo ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006, come definito nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera g) di tale regolamento, in quanto la decisione di approvare il procloraz è di natura individuale, per i suoi effetti e per il suo contenuto, in modo tale da costituire un atto amministrativo come indicato nell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006.

<sup>(1)</sup> Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione, del 10 novembre 2011, che approva la sostanza attiva procloraz, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 293, pag. 26).

**Ricorso proposto l'8 maggio 2012 — MIP Metro/UAMI — Holsten-Brauerei (H)**

(Causa T-193/12)

(2012/C 194/44)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti J.-C. Plate e R. Kaase)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Holsten-Brauerei AG (Amburgo, Germania)